

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 1 del 24.01.2011

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER CONTRATTI A TERMINE

Con il msg. n. 32661 del 27.12.2010, l'INPS ha reinterpretato la materia delle agevolazioni contributive per l'impiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con particolare riferimento al riconoscimento delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 2, della legge n.223/1991.

In particolare l'Istituto ha affermato che il beneficio compete per 12 mesi anche nella circostanza in cui il contratto a termine, stipulato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, abbia una durata originaria o per effetto di proroga, superiore ai suddetti 12 mesi.

Nel novero delle disposizione dettate dalla legge n. 223/91, volte ad incentivare l'assunzione di lavoratori in mobilità, l'art. 8, comma 2, stabilisce per "*i lavoratori in mobilità (...) assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi*" il pagamento della contribuzione secondo le aliquote previste per gli apprendisti, fermo restando che "*nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello (ulteriormente) previsto dal (successivo) comma 4*". Come noto, sotto un profilo generale, l'apposizione del termine al contratto di lavoro, secondo la previsione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, è possibile unicamente per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, da motivare analiticamente con riferimento alle specifiche esigenze datoriali da soddisfare attraverso il ricorso ad una tipologia contrattuale caratterizzata da una durata temporale predeterminata.

Con l'art. 8, comma 2, si registra, da un lato l'introduzione nell'ordinamento lavoristico di una particolare deroga alla normativa in materia di contratto a termine - con l'individuazione di una fattispecie di carattere soggettivo, acausale - alle norme che limitano l'apposizione del patto di durata al rapporto di lavoro subordinato, dall'altro, una specifica agevolazione contributiva.

Pertanto, al solo ricorrere delle condizioni soggettive di un lavoratore iscritto alle liste di mobilità, il datore di lavoro può procedere ad un'assunzione a tempo determinato, anche in assenza delle suddette ragioni di carattere oggettivo, usufruendo dell'agevolazione contributiva per 12 mesi, a condizione che il rapporto mantenga una durata massima originaria o per proroga non superiore a tale periodo.

Come già precisato dall'INPS, con la circ. n. 109/2005, la fruizione del beneficio contributivo è permessa anche nel caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con le causali oggettive previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, posto che la finalità dettata dall'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, sono individuabili nella promozione del reimpiego occupazionale.

Con la citata prassi, tuttavia, l'Istituto aveva espresso l'opinione che il beneficio spettasse unicamente nel caso in cui le assunzioni, così effettuate, non eccedessero il periodo di 12 mesi.

Con il msg. 32661 del 27.12.2010, l'INPS ha modificato la propria interpretazione, affermando la pertinenza dell'agevolazione contributiva *ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/91*, per un periodo massimo di 12 mesi, anche nel caso di assunzioni a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche con contratti di

durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi secondo la disciplina posta dal D.Lgs. n. 368/2001.

In questo quadro, secondo una schematizzazione esemplificativa, le suddette agevolazioni saranno concesse:

- nel caso in cui sia stipulato, per ragioni produttive, un contratto di durata di 16 mesi, per i primi 12 mesi;
- nel caso in cui, per ragioni organizzative, sia stipulato un contratto a termine di 7 mesi - successivamente prorogato per ulteriori 11 mesi - per complessivi primi 12.

E' peraltro da ritenere che, nella circostanza di assunzioni con contratto a termine *ex art. 1* del D.Lgs. n. 368/2001 di durata superiore a 12 mesi (originaria o per proroga), nel corso del quale, prima dello scadere del dodicesimo mese, si registri la trasformazione a tempo indeterminato, sia spettante l'agevolazione contributiva per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quella già fruita. Al ricorrere di quest'ultima condizione ed ove il rapporto sia a tempo pieno, il datore di lavoro potrà usufruire anche degli ulteriori benefici di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 223/91, consistenti, per ogni mensilità corrisposta, in un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al prestatore, nel limite massimo di 12 mesi, elevati a 24 per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni e 36 per le aree di cui all'art. 7, comma 6, della stessa legge n. 223/91.

Per quanto analizzato emerge pertanto che, in ragione del chiarimento dell'Istituto, al verificarsi della condizioni soggettive, le agevolazioni contributive per i lavoratori in mobilità, assunti con contratto a termine, sono riconosciute indipendentemente dal riferimento normativo invocato: art. 8, comma 2, legge n. 223/91 o art. 1, D.Lgs. n. 368/2001.

E' tuttavia opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che l'agevolazione per gli ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto - così come il contributo di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 223/91 - non spetteranno comunque, ove la trasformazione stessa avvenga successivamente i primi 12 mesi del rapporto di lavoro o, addirittura, allo scadere di un contratto a termine - *ex art. 1* del D.Lgs. n. 368/2001 - di durata ultrannuale.

Fondazione Studi

Il Presidente

Rosario De Luca

